



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 11-10-2022

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONTRATTO INERENTE IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI – PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 5 del 05/04/2022 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Posizione Organizzativa Area Finanziaria – Tributi;

RICHIAMATA la determinazione n. 81 del 24/10/2019 del Segretario Comunale con la quale veniva affidato il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 alla società Area S.r.l., con sede in Via Torino 10/B – 12084 Mondovì (CN), CF/P.IVA: 02971560046, a seguito di esperimento di procedura SINTEL n. 117061545;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che all'articolo 68 testualmente recita:

"Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione:

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

CONSIDERATO che, a causa gli interventi emergenziali di cui sopra, la menzionata Area S.r.l. non ha potuto eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto per fatti non riconducibili alla stessa;

VISTA la nota n. 6682 del 01/09/2022 di Area S.r.l., assunta al protocollo n. 4516/2022, con la quale la società, a causa dell'impossibilità oggettiva di svolgere in tutto o in parte le prestazioni oggetto del contratto per fatti non riconducibili alla stessa, si rende disponibile alla ridefinizione del contratto in oggetto prevedendo una proroga della scadenza originaria (31/12/2022) sino alla data del 31/12/2024 alle medesime condizioni tecniche attualmente in essere e alle seguenti condizioni economiche migliorative rispetto al contratto in essere, decorrenti dal 01/01/2023, (si riportano tra parentesi le attuali condizioni vigenti):

- Aggio: 12,50 % sulle somme effettivamente riscosse (*Aggio come da contratto vigente: 13,00% sulle somme effettivamente riscosse*);
- Fisso: 10,00 Euro, per ogni anagrafica affidata, quale creazione e gestione della banca dati (*Fisso come da contratto vigente: euro 10,00 a pratica per fase stragiudiziale ed euro 10,00 a pratica per fase coattiva*);
- Rintraccio: 3,00 Euro quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni ricerca effettuata (*Costo rintraccio come da contratto vigente: 5,00 Euro*).

DATO ATTO che l'art.165 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 (rischio ed equilibrio economico finanziario nelle concessioni) prevede la possibilità di una revisione del contratto mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio nel caso in cui si verificano fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 98 del 27/09/2022 la Giunta Comunale ha:

- ritenuto necessario intervenire con misure correttive al fine del ripristino dell'equilibrio del piano economico finanziario a favore dell'ente e della società incaricata dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali allo scopo di salvaguardare gli investimenti realizzati, considerata la sospensione di ogni attività accertativa dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (complessivi 542 giorni);
- valutato che le condizioni contenute nel richiamato art. 165 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 sussistono tutte per effetto della pandemia da Covid – 19, qualificabile come evento di forza maggiore che ha determinato un forte impatto sull'adempimento del contratto in corso, tale da averne sospeso l'efficacia e la produttività dei ricavi;
- evidenziato che secondo la consolidata giurisprudenza, per forza maggiore si intende "un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento (Cassazione Civ. n. 6213/2020; n. 6076/2017; n. 13148/2016; n. 864/2016) e che l'impedimento oggettivo di cui alla sopra richiamata giurisprudenza è determinato dalla adozione di uno dei provvedimenti normativi volti a gestire la crisi pandemica da Covid 19 e, in particolare, dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, contenenti la sospensione dei termini relativi alle attività degli enti impositori (artt. 67 e 68) dal 08/03/2020 al 31/08/2021;
- rilevato che la società affidataria propone una proroga di complessivi 730 rispetto alla scadenza originaria del contratto, superiore al periodo di sospensione dell'attività pari a 542 giorni, ma a fronte della disponibilità di rivedere le condizioni economiche in termini migliorativi per l'ente, come sopra descritte;
- ritenuto che la proposta di Area S.r.l., sopra descritta, sia congrua rispetto all'esigenza di ristabilire l'equilibrio economico del contratto e alla necessità di evitare interruzioni del servizio in corso d'anno;

RILEVATO che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 27/09/2022 la sottoscritta Responsabile veniva incaricata di adottare gli atti necessari al fine di rinegoziare il contratto in corso con la società Area S.r.l., con sede in Via Torino 10/B – 12084 Mondovì (CN), CF/P.IVA: 02971560046, avente ad oggetto il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente, così da prevedere le necessarie misure di ripristino dell'equilibrio economico finanziario del richiamato contratto, ai sensi dell'art.165 del D. Lgs n. 50/2016 alle condizioni di cui alla proposta n. 6682 del 01/09/2022 – ns. prot. 4516/2022 sopra descritte;

VISTO l'art. 106 del DL 50/2016 Art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" che testualmente recita:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

...omississ...

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

RILEVATO che, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 27/09/2022 sopra citata:

- in merito al requisito della imprevedibilità, la pandemia mondiale, dichiarata dall'OMS, è stato un evento imprevedibile, grave e senza precedenti nella recente storia;
- in merito al requisito della non sostanzialità della modifica contrattuale, la variazione in corso d'opera proposta non introduce condizioni che se previste dall'originario bando avrebbero consentito un allargamento della platea dei partecipanti;

PRESO ATTO che, ai fini dell'affidamento, è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore, mediante DURC in corso di validità, ed è stato acquisito il CIG (Z142A4DFB6) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, per i fini di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024, esecutivo;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **DI RINEGOZIARE** il contratto in corso con la società Area S.r.l., con sede in Via Torino 10/B – 12084 Modovi (CN), CF/P.IVA: 02971560046, avente ad oggetto il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente, così da prevedere le necessarie misure di ripristino dell'equilibrio economico finanziario del richiamato contratto, ai sensi dell'art.165 del D. Lgs n. 50/2016, alle seguenti condizioni di cui alla proposta n. 6682 del 01/09/2022, assunta al protocollo n. 4516/2022:
 - proroga della scadenza originaria sino alla data del 31/12/2024 alle medesime condizioni tecniche attualmente in essere e alle seguenti condizioni economiche:
 - Aggio decorrente dal 01/01/2023: 12,50 % sulle somme effettivamente riscosse;
 - Fisso decorrente dal 01/01/2023: 10,00 Euro, per ogni anagrafica affidata, quale creazione e gestione della banca dati;

- Rintraccio decorrente dal 01/01/2023: 3,00 Euro quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni ricerca effettuata;
- 2. **DI DARE ATTO** che per il contratto richiamato in premessa continuano a valere le condizioni tecnico-economiche originariamente pattuite per tutto ciò che non è stato oggetto di rinegoziazione;
- 3. **DI STABILIRE** che si provvederà con successivo atto all'assunzione degli impegni di spesa conseguenti;
- 4. **DI DARE ATTO**, altresì dell'inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto d'interesse con il beneficiario della presente determinazione ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- 5. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario, art. 184 del D.lg. 18/08/2000 n. 267;
- 7. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 attestante la copertura finanziaria sull'impegno di spesa assunto con la presente determinazione, che pertanto in data odierna diventa esecutiva.

Anno

Capitolo

N. impegno

Importo

Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Data: 11/10/2022



Serena Montini

Pubblicazione n. 139 del 11/10/2022